

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Risposta q.t. On. Savino- Ritardi delle delibere comunali sui tributi locali.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano le difficoltà per i comuni, in particolare per quelli interessati dalle consultazioni elettorali del giugno 2015, a concludere entro i termini prescritti dalla legge le procedure previste per l'approvazione e pubblicazione delle delibere comunali relative ai regolamenti, alle aliquote ed alle tariffe di tributi adottati in materia di IMU, TASI, TARI ed addizionale IRPEF al fine di apportare le modifiche ritenute opportune per le esigenze di bilancio degli stessi enti locali.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia quanto segue.

Occorre preliminarmente far presente che, tra gli 833 comuni che hanno adottato una o più delibere concernenti i tributi sopra richiamati dopo il termine del 30 luglio 2015, sono circa 330 quelli che, avendo apportato modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote o alle tariffe dei tributi comunali, rispetto a quelle vigenti nell'anno 2014, sono coinvolti nella problematica sollevata nell'interrogazione.

Nei confronti di tali comuni, il Dipartimento delle Finanze, nell'esercizio del compito istituzionale attribuito dall'art. 52, commi 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha proceduto ad inviare una nota con cui si sollecita l'annullamento in autotutela degli atti adottati tardivamente e, per alcuni di essi, ha altresì provveduto a presentare il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Le delibere in questione, infatti, risultano viziate da illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e, in merito, la giurisprudenza amministrativa e quella contabile hanno chiaramente affermato che trattasi di un termine avente natura perentoria.

Per quanto concerne i possibili interventi normativi volti a sanare gli atti adottati tardivamente, ai quali fanno riferimento gli interroganti, va sottolineato che il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 20 novembre 2015, e attualmente all'esame della

Camera dei Deputati (Atto Camera n. 3444) prevede, al comma 24 dell'articolo 1, che per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione prescritte, in materia di IMU, ai sensi del quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di TASI, ai sensi del settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per le addizionali comunali IRPEF, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Occorre, tuttavia, evidenziare la non coincidenza tra il termine del 16 dicembre fissato per il versamento del saldo IMU e TASI e quello di entrata in vigore della legge di stabilità del 1° gennaio 2016.

Sono, pertanto, in corso approfondimenti per evitare, da un lato, incertezza e confusione per i contribuenti e per gli intermediari al momento del pagamento e, dall'altro, un aggravio degli adempimenti a carico degli stessi contribuenti e dei comuni, derivante, in particolare, dalla necessità di procedere, nell'anno 2016, ai conseguenti conguagli e rimborsi.